

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA E PER  
LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI**

Il Centro di Servizi Polo Universitario "Sistemi Logistici" - Livorno (di seguito denominato, come Polo Universitario) (Codice Fiscale n. 80003670504 – P. Iva 00286820501), con sede a Livorno, in via dei Pensieri, 60, presso Villa Letizia, rappresentato dalla Prof.ssa Elena Cenderelli, nata a Carrara, il 27.08.1947, e domiciliata per la carica ove sopra, in qualità di Direttore del Polo Universitario

e

l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Codice Fiscale n. 01225340585 con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, rappresentata dall'Ammiraglio Ispettore (CP) Ilarione Dell'Anna, nato a Porto San Giorgio (FM), il 28/12/1951, e domiciliato per la carica ove sopra;

**PREMESSO CHE**

- in data 18 luglio 2006 è stata stipulata tra l'Università di Pisa, il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno, la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno e la Camera di Commercio di Livorno una Convenzione per l'istituzione e l'attivazione presso la città di Livorno del Corso di Laurea di primo livello in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici;
- in data 13 maggio 2009 è stato firmato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di cui sopra, con il quale è stato sancito l'ingresso dell'Autorità Portuale di Livorno tra gli enti sostenitori del Polo Universitario;
- il Polo Universitario è un Centro di servizi dell'Università di Pisa, con la finalità di sviluppare la formazione e la ricerca in ambito logistico;
- l'Università di Pisa ha attivato presso la sede del Polo, a partire dall'anno accademico 2006/2007, un Corso di Laurea di primo livello in "Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici";
- il Corso di Laurea di primo livello prevede espressamente lo svolgimento di un periodo di tirocinio per il conseguimento del relativo titolo accademico;
- che dall'a.a. 2013-2014 il Polo Universitario ha attivato un Master universitario di primo livello in Gestione dei Sistemi Logistici, che prevede espressamente lo svolgimento di un periodo di tirocinio per il conseguimento del relativo titolo accademico;
- il Polo Universitario si propone di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo economico ed istituzionale, al fine di rispondere appieno ai propri fini istituzionali, valorizzando le proprie attività di formazione e di ricerca scientifica nel settore della logistica;
- entrambe le Parti convengono sull'utilità di promuovere lo sviluppo della cultura, della formazione, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nel settore della logistica, nonché di fornire opportunità occupazionali ed occasioni di crescita professionale sia ai giovani che agli operatori già occupati in tale settore;

**VISTI**

- lo Statuto dell'Università di Pisa,
- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- il DM 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- il DM 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Premesse)**

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro e ne integrano lo scopo.

## **Art. 2**

### **(Oggetto e ambito di applicazione della Convenzione)**

1. La presente Convenzione quadro regola i rapporti di collaborazione tra il Polo Universitario e l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in merito ad attività di studio, formazione, didattica e di ricerca; costituiscono oggetto della presente Convenzione anche le condizioni per l'effettuazione e le norme di regolamentazione dei tirocini, svolti dagli studenti del Polo Universitario.
2. In sede di stipula di futuri accordi o contratti tra le Parti, in qualsiasi forma, per quanto non specificamente trattato, sono da ritenersi applicabili le norme della presente Convenzione.

## **Art. 3**

### **(Attività di collaborazione)**

1. Le Parti si impegnano a favorire reciprocamente future richieste, finalizzate a mettere a disposizione competenze, strutture ed altre risorse per lo svolgimento di attività riguardanti:
  - a) l'assistenza per lo svolgimento di tesi, progetti di studio e ricerca degli studenti;
  - b) l'organizzazione di tirocini (formativi e di orientamento) e di visite guidate di studenti e docenti;
  - c) lo svolgimento di esercitazioni, testimonianze o lezioni di aggiornamento pratico, nel rispetto della normativa universitaria;
  - d) l'esecuzione di ricerche aventi natura applicata ed interdisciplinare;
  - e) la promozione di conferenze, incontri, seminari, workshop ed ogni altro evento teso a promuovere la conoscenza e la cultura nelle materie connesse al settore della logistica;
  - f) il supporto alla partecipazione a bandi, gare o richieste di finanziamento, partecipazione a programmi o progetti nazionali, europei e internazionali, per la realizzazione di progetti di studio e ricerca, formazione e didattica nel settore della logistica e della portualità;
  - g) l'istituzione di borse di studio, per favorire gli studi e le attività di ricerca nel settore logistico;
  - h) lo scambio di informazioni e la diffusione di documentazione su questioni di comune interesse;
  - i) lo svolgimento di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale per gli operatori occupati nel settore della logistica.

## **Art. 4**

### **(Modalità di esecuzione delle attività di collaborazione)**

1. L'effettiva esecuzione di ciascuna delle attività menzionate nel precedente art. 3 sarà regolata, oltre che dalla presente Convenzione quadro, da appositi atti, che si dovessero rendere necessari e che saranno di volta in volta concordati, quanto sopra specificato vale anche con riguardo ai diritti sugli elaborati (ricerche, relazioni, presentazioni, tesi, etc.) che verranno prodotti dalle Parti o da terzi nell'ambito delle attività e dei limiti previsti dalla presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano ad attivare le procedure vigenti presso le rispettive organizzazioni per l'approvazione, da parte degli organi competenti, degli atti necessari.
3. Le Parti convengono che, ove necessario e possibile, saranno costituiti gruppi di lavoro misti, composti da uno o più esperti designati dalle Parti, che potranno operare, a seconda delle opportunità, presso i rispettivi enti di appartenenza o presso uno dei due, per il tempo necessario allo svolgimento della missione loro assegnata, applicando le norme e gli adempimenti come previste nei successivi articoli per la presenza dei tirocinanti.

## **Art. 5**

### **(Finalità del tirocinio formativo e di orientamento)**

1. Il tirocinio formativo, previsto nell'ambito del Polo universitario, si configura come completamento del percorso formativo e non costituisce, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera d), della L. 196/1997, rapporto di lavoro.

## Art. 6

### (Modalità di attivazione del tirocinio)

1. L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio, avverrà tramite scambio del progetto formativo, di cui al successivo comma. Il Polo Universitario si impegna a far sottoscrivere al tirocinante tale progetto, prima dell'inizio del tirocinio.
2. Per ciascun tirocinante, inserito presso l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in base alla presente Convenzione, sarà predisposto, a cura del Polo universitario, un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a) il nominativo e gli altri estremi identificativi del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutor didattico e del responsabile presso il Centro di formazione, di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - c) gli obiettivi, i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio;
  - d) la durata del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Centro di formazione;
  - e) la struttura della sede presso cui si svolge il tirocinio;
  - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
  - g) gli obblighi del tirocinante, di cui al successivo art. 7;
  - h) gli eventuali benefici previsti a favore del tirocinante.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor, designato dal Polo universitario, in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile indicato dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in qualità di tutor aziendale.

## Art. 7

### (Permanenza del tirocinante presso)

1. Per il periodo di permanenza presso l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, il tirocinante è tenuto:
  - a) a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati;
  - b) a rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti interni, nonché le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - c) a mantenere la riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o le conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, e a non divulgare, né utilizzare in qualunque modo e con qualunque mezzo, quant'altro appreso o comunicatogli dall' e relativo all'attività da questa svolta, qualora ciò non sia di dominio pubblico.

## Art. 8

### (Sospensione o interruzione del tirocinio)

1. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi dei diritti o interessi, questa potrà sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa informazione del tutor incaricato dal Polo universitario.

## Art. 9

### (Adempimenti assicurativi)

1. Il Polo universitario si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio presso l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta questa si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) e al Polo universitario.

#### **Art. 10**

##### **(Adempimenti informativi)**

1. Il Polo universitario si impegna a far pervenire alla Regione , alle strutture competenti per territorio in materia di ispezione, copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 11**

##### **(Valutazione sullo svolgimento del tirocinio)**

1. L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta si impegna a osservare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi, modalità) ed a trasmettere al Polo universitario, per ogni tirocinante, le valutazioni, in itinere e finale, sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatte dal responsabile del tirocinio.

#### **Art. 12**

##### **(Prevenzione antinfortunistica)**

1. L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica il Polo universitario.
2. L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta si impegna, altresì, a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica.

#### **Art. 13**

##### **(Borse di studio per i Tirocini)**

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
2. L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, allo lo scopo di incentivare gli studi e le attività di ricerca nel settore della Logistica, potrà concordare col Polo universitario la possibilità di offrire ai tirocinanti borse di studio o rimborsi spese, e/o di consentire l'utilizzo dei servizi aziendali, quali mensa, trasporto, etc.. I termini dell'offerta e le modalità di utilizzo dovranno essere specificati nel progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 14**

##### **(Durata e decorrenza della Convenzione)**

1. La presente Convenzione quadro ha la durata di cinque anni, a partire dalla data di stipulazione e sarà rinnovata tacitamente per lo stesso periodo, qualora non intervenga disdetta, comunicata con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

#### **Art. 15**

##### **(Verifica della Convenzione)**

1. Le Parti convengono di incontrarsi annualmente, per monitorare e coordinare le iniziative della presente Convenzione quadro e stimolarne la piena attivazione.
2. Referenti per la presente Convenzione quadro e per i rapporti tra le parti nell'ambito della Convenzione stessa sono il Direttore del Polo Universitario, o un suo delegato e il dott. Pasqualino Monti, o suo delegato, per l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

#### **Art. 16**

##### **(Controversie)**

1. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione quadro.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, tali controversie dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composta da tre persone nominate una da ciascuna delle Parti e la terza d'intesa tra le stesse, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il collegio deciderà secondo diritto e osserverà le norme di rito previste dalla legge.

Art. 17  
(Oneri fiscali)

1. La presente Convenzione-quadro sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della Parte che avrà reso necessaria la registrazione stessa.

Data 25/10/2016

Per il Centro di Servizi Polo Universitario  
"Sistemi Logistici" - Livorno

Il Rappresentante Legale  
del Centro  
(Prof.ssa Elena Cenderelli)



Per l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino  
e Gaeta

Il Commissario Straordinario  
Ammiraglio Ispettore (CP) Ilario Dell'Anna

